

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Provincia di Asti

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione consiliare numero 35 in data 27/11/2010

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONE E COMPETENZE

Articolo 1 Oggetto, competenze e limiti del regolamento	pag. 3
Articolo 2 Finalità del regolamento e obiettivi del comune	pag. 3
Articolo 3 Classificazione dei rifiuti	pag. 4

TITOLO II - MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO

CAPO I IL SERVIZIO IN GENERALE

Articolo 4 Criteri organizzativi per i servizi di raccolta	pag. 5
Articolo 5 Flussi di rifiuto	pag. 5
Articolo 6 Modalità di conferimento e raccolta	pag. 6
Articolo 7 Conferimenti	pag. 6
Articolo 8 Contenitori per la raccolta	pag. 7
Articolo 9 Ispezioni e verifiche	pag. 8
Articolo 10 Operazioni di raccolta	pag. 8
Articolo 11 Trasporto	pag. 9
Articolo 12 Attività non continuative	pag. 9
Articolo 13 Pesata dei rifiuti urbani	pag. 9
Articolo 14 Estensione territoriale del servizio	pag. 9
Articolo 15 Frequenze del servizio di raccolta	pag. 10
Articolo 16 Smaltimento	pag. 10

CAPO II IL SERVIZIO DIFFERENZIATO

Articolo 17 Norme specifiche per le raccolte differenziate	pag. 11
Articolo 18 Obblighi per il gestore del servizio di raccolta differenziata	pag. 11
Articolo 19 Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	pag. 12
Articolo 20 Raccolta differenziata del vetro	pag. 12
Articolo 21 Raccolta differenziata della plastica e delle lattine	pag. 12
Articolo 22 Raccolta differenziata della frazione verde e organica	pag. 13
Articolo 23 Raccolta differenziata delle pile	pag. 13
Articolo 24 Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	pag. 14
Articolo 25 Raccolta differenziata delle siringhe	pag. 14
Articolo 26 Altre raccolte differenziate e conferimenti separati	pag. 14
Articolo 27 Rifiuti ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	pag. 15
Articolo 28 Rifiuti inerti	pag. 15
Articolo 29 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	pag. 15

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO

Articolo 30 Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio	pag. 16
--	---------

TITOLO IV - ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 31 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi	pag. 17
---	---------

TITOLO V - GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 32 Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento	pag. 20
Articolo 33 Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati	pag. 20
Articolo 34 Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	pag. 21
Articolo 35 Contenitori portarifiuti	pag. 21
Articolo 36 Mercati	pag. 22
Articolo 37 Manifestazioni pubbliche - Ecofesta	pag. 22
Articolo 38 Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali	pag. 22
Articolo 39 Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti	pag. 23
Articolo 40 Cantieri su aree pubbliche	pag. 23

Articolo 41 Luna park, circhi e spettacoli viaggianti	pag. 23
Articolo 42 Esercizi stagionali all'aperto	pag. 24
Articolo 43 Terreni non utilizzati	pag. 24
Articolo 44 Scarico abusivo ed interventi d'urgenza	pag. 24
Articolo 45 Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili	pag. 24

TITOLO VI - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 Sanzioni	pag. 25
Articolo 47 Disposizioni finali	pag. 25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto, competenze e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3/4/2006, numero 152, conformemente alla legge regionale 24/10/2002, numero 24 ed ai principi ed alle disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore e adeguando ed unificando tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione di rifiuti.

2. Esso contiene:

- a) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
- b) le norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
- c) le norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori;
- d) i criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della D.G.R. n. 47-14763 del 14.2.2005 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano numero 8 del 22.02.2006 avente per oggetto "Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani - determinazioni";
- e) le norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- f) le modalità e la periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e le indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento e obiettivi del Comune

1. Il presente Regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

2. Il comune persegue i seguenti obiettivi:

- a) la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili che vanno canalizzati, in ordine di preferenza:
 - b1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - b2) verso il recupero energetico;
- c) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato.

Si dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. Il comune si propone di raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dal decreto legislativo numero 152/2006 nonché dai programmi regionale e provinciale.

4. Per quanto riguarda i rifiuti speciali i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

5. È prevista la possibilità di stipulare contratti ovvero accordi di programma con soggetti economici (pubblici e privati) interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

6. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse nel presente articolo ed una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il comune si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la frazione verde proveniente da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- e) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lett. b), c), d).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'e-lenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

TITOLO II
MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO

CAPO I
IL SERVIZIO IN GENERALE

Articolo 4 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione definiti dall'amministrazione comunale e delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio con il soggetto gestore. In tal senso ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del gestore del servizio" si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il contratto di servizio, con il relativo piano di lavoro tecnico annuale e con le eventuali schede tecniche allegate.
2. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
 - c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
 - d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - f) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione.
3. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani il Comune di Rocchetta Tanaro si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
4. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
5. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.

Articolo 5 - Flussi di rifiuto

1. L'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei flussi di rifiuto urbano, secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento e con le modalità previste dal contratto di servizio per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 6 - Modalità di conferimento e raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità:
 - a. raccolta porta a porta e similari
 - b. raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
 - c. raccolta presso isole ecologiche appositamente attrezzate
 - d. automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.)

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata sono di volta in volta definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali, consentendo un risparmio nei costi di gestione

3. Il comune, in accordo con il gestore del servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti che devono essere avviati a discarica o al recupero energetico.

Articolo 7 - Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

2. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.

3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

4. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

6. Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare rifiuti all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'amministrazione comunale e/o del gestore del servizio. Per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati con il sistema del "porta a porta" il produttore deve utilizzare esclusivamente i sacchi forniti dal comune, collocandoli nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio, ai fini della raccolta.

7. Nel caso sia consentita la raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

8. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 27 del presente Regolamento.

9. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi ed i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno o pregiudizio alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

10. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 28.

Articolo 8 - Contenitori per la raccolta

1. Caratteristiche dei contenitori

I contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani ed in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica ed indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:

- favorire ed agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;

- evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
- agevolare le operazioni di lavaggio ed igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

In considerazione ai criteri sopra esposti:

- i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

I sacchetti destinati alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, forniti esclusivamente dal comune, dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005.

2. Posizionamento dei contenitori su aree private

I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

Per favorire la raccolta differenziata, soprattutto qualora il comune effettui la raccolta con il metodo del porta a porta, è anche possibile, concordemente con le amministrazioni degli stabili, posizionare appositi contenitori, che restano di proprietà del gestore del servizio, all'interno dei cortili, o comunque in altra area condominiale; in questo caso al condominio compete l'osservanza delle disposizioni comunali, nonché l'organizzazione del conferimento e della separazione dei rifiuti. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni di cui sopra ai singoli condomini. Il condominio risponde al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio stesso.

Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private;

I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive. Qualora le condizioni oggettive dei luoghi non lo permettano, deve comunque essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

3. Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.

4. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione.

5. È vietato ai proprietari ed ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

6. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

7. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico

Articolo 9 - Ispezioni e verifiche

1. Il controllo del corretto e puntuale conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, nonché dell'effettuazione del compostaggio domestico, secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, è effettuato dagli organi ad esso preposti nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto stabilito con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005.

Articolo 10 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal contratto di servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta può essere effettuata in orario antimeridiano, pomeridiano, serale e notturno.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

5. Ove previsto dalle disposizioni comunali, è fatto obbligo ai cittadini di esporre su strada, nei luoghi e negli orari indicati dal gestore del servizio, i contenitori normalmente collocati all'interno dei cortili o in altra area privata e ad essi assegnati.

Articolo 11 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'amministrazione comunale relative all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali ovvero alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;

- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

Articolo 12 - Attività non continuative

1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

Articolo 13 - Pesata dei rifiuti urbani

1. A completamento di ciascuna tornata di raccolta, i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente comuni diversi si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun comune servito il quantitativo di competenza.

2. Il gestore provvede a disciplinare tramite appositi capitolati le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano ciascuna tipologia di raccolta.

Articolo 14 - Estensione territoriale del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale, ad eccezione della raccolta della frazione umida, dalla quale sono escluse le zone del territorio più vocate per la pratica del compostaggio domestico. La giunta comunale può modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal gestore del servizio.

3. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

4. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

Articolo 15 - Frequenze del servizio di raccolta

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è specificatamente regolamentato dal contratto dei servizi, che tra l'altro stabilisce, le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti. A tal proposito, in considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento dei contenitori dedicati al conferimento delle frazioni dei rifiuti urbani indifferenziati residuali e di quelle a matrice organica, si stabilisce:

- una frequenza di svuotamento almeno settimanale, dei contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale ovvero di raccolta degli appositi sacchetti di conferimento qualora attivo il servizio di raccolta con il metodo del porta a porta;
- una frequenza di svuotamento almeno bisettimanale dei contenitori dedicati al conferimento della frazione organica.

2. La raccolta, di norma, è effettuata nelle ore mattutine della giornata.

3. Le modalità e gli orari di svolgimento dei servizi di raccolta sono stabiliti e possono essere variati, qualora previsto da apposita deliberazione o dal Capitolato d'Appalto, dal responsabile del servizio. Per fronteggiare situazioni imprevedute di emergenza urgenti ed indifferibili, provvede il Sindaco con propria ordinanza.

4. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:
SCIOPERI: In caso di scioperi indetti dalle OO.SS. di categoria o aziendali l'impresa affidataria è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili, secondo quanto concordato tra le OO.SS. e l'impresa nelle intese di legge e tenuto conto delle deliberazioni della commissione di garanzia.

FESTIVITÀ: In occasione delle festività di Capodanno, di Natale, di Pasqua, del 25 Aprile, del 1° Maggio, di Ferragosto e di Ognissanti il servizio, in seguito ad accordo tra l'amministrazione comunale con l'impresa affidataria, dovrà essere anticipato di un giorno o posticipato al giorno successivo.

In occasione inoltre di feste popolari o di altre manifestazioni pubbliche l'impresa è tenuta ad intensificare il servizio in modo tale da impedire che i contenitori trabocchino.

In tali occasioni, l'ufficio competente del comune, potrà richiedere, con quarantotto ore di anticipo, il posizionamento e lo svuotamento di contenitori in alcune zone del territorio comunale interessate dalle manifestazioni.

Articolo 16 - Smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del gestore del servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal gestore del servizio, anche ad altri mezzi e personale opportunamente autorizzato, per il conferimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo deliberazione del gestore del servizio approvata dall'amministrazione comunale.

3. Tale accesso agli impianti è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dallo stesso gestore dell'impianto.

CAPO II IL SERVIZIO DIFFERENZIATO

Articolo 17 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla UE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui al presente Regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti", dal "Programma provinciale di gestione dei rifiuti", l'amministrazione comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, al fine di:
 - riutilizzo e recupero dei materiali;
 - protezione della salute e dell'ambiente;
 - miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
 - riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano, ove possibile, la raccolta differenziata.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'amministrazione comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti.
7. L'amministrazione comunale aderisce all'Ecocentro a servizio della Comunità Collinare Valtigione e dintorni che ha come finalità, oltre al conferimento dei materiali, anche e soprattutto quella di una forte azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio.
8. All'Ecocentro ed alle eventuali Stazioni di conferimento devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio. Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite sono definite nei rispettivi regolamenti di gestione.
9. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione comunale.

Articolo 18 - Obblighi per il gestore del servizio di raccolta differenziata

1. Il Gestore del Servizio pubblico di raccolta differenziata è tenuto:
 - a) alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso, secondo le modalità definite dal contratto di servizio;
 - b) a rendere disponibile un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale.

Articolo 19 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata stradale della carta, (a titolo esemplificativo e salvo eventuali modifiche normative o regolamentari: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, contenitori in tetrapak, ecc., escluse carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con altri materiali, carte vetrate o molto sporche e unte), avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.

2. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della carta.

3. I suddetti contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un contenitore per la raccolta indifferenziata, se dislocato sul territorio.

4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi e ad effettuare i lavaggi e relativa disinfezione dei cassonetti secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

Articolo 20 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali nei quali non possono essere conferiti oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli.

2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi e ad effettuare i lavaggi e relativa disinfezione dei cassonetti secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

3. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro e indicanti i materiali da introdurre - solo vetro - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.

4. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata, se dislocato sul territorio.

5. È da prevedere il posizionamento di contenitori per la raccolta del vetro in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori in vetro (bar, ristoranti, circoli, ecc.).

6. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

7. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecocentro e la stazione di conferimento.

Articolo 21 - Raccolta differenziata della plastica e delle lattine

1. La raccolta differenziata della plastica riguarda (a titolo esemplificativo e salvo eventuali modifiche normative o regolamentari): bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, cassette di frutta e ortaggi in plastica, retine da imballaggio, imballaggi in polistirolo, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene con contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio. Oltre agli imballaggi di plastica, è possibile conferire lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata.

3. La raccolta differenziata della plastica e delle lattine avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.

4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi e ad effettuare i lavaggi e relativa disinfezione dei cassonetti secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

6. Gli utenti conferiscono i contenitori per liquidi in plastica e le lattine in specifici contenitori con aperture di adeguata luce. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento e indicanti i materiali da introdurre e i materiali indesiderabili.

7. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata, se dislocato sul territorio.

8. È da prevedere il posizionamento di contenitori per la raccolta della plastica in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica (bar, ristoranti, circoli, ecc.).

9. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Articolo 22 - Raccolta differenziata della frazione verde ed organica

1. Per la natura prevalentemente agricola del territorio comunale, per la raccolta differenziata della frazione verde e di quella organica il comune promuove la pratica del compostaggio domestico che deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
2. È prevista, pertanto, la fornitura gratuita alle utenze familiari di una compostiera.
3. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private può essere consegnata al punto di raccolta apposito (es. Ecocentro secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento di gestione).
4. La frazione verde non può, comunque, essere bruciata a distanze inferiori a cinquanta metri da abitazioni o strade e devono essere rispettate le disposizioni in materia di incendi boschivi.
5. Nel concentrico e presso specifiche utenze private con elevate produzioni di frazione organica (es. ristoranti) viene attivato il sistema di raccolta mediante cassonetti.
6. La raccolta differenziata della frazione organica (costituita, in via non esaustiva, da: scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè, alimenti avariati senza confezione, avanzi alimentari, gusci d'uovo, scarti di frutta e verdura, scarti di piante o fiori d'appartamento, tovagliolini e fazzoletti di carta, carta da pane, carta assorbente da cucina, stoviglie biodegradabili) avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.
7. Lo svuotamento deve avere una frequenza commisurata alla dinamica di riempimento (almeno bisettimanale). Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi e ad effettuare i lavaggi e relativa disinfezione dei cassonetti secondo quanto previsto dal contratto di servizio.
8. Gli utenti conferiscono la frazione organica dei rifiuti nei cassonetti utilizzando sacchetti bio-degradabili (è tassativamente vietato conferire il rifiuto in sacchetti di plastica o altro materiale non compostabile). Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento e indicanti i materiali da introdurre e i materiali indesiderabili.
9. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) e, se dislocati sul territorio, in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

Articolo 23 - Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto Decreto, contenenti:
 - oltre 25 mg di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 24 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 25 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore con specifico servizio di raccolta, se attivato, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

Articolo 26 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Possono essere attivati ulteriori servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

3. I materiali raccolti sono avviati presso la stazione di conferimento o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

4. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta o a singoli contenitori incustoditi.

Articolo 27 - Rifiuti ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. I rifiuti ingombranti, comprendenti a titolo esemplificativo mobili, materassi, grossi oggetti in plastica, ecc., possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente all'Ecocentro separati nelle diverse frazioni merceologiche oppure, se in funzione, presso la Stazione di conferimento comunale;
- ritirati dal servizio a domicilio specifico, se attivato, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio;

2. I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer
- monitor, stampanti, tastiere
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici,

devono essere conferiti con le modalità vigenti in materia.

Limitatamente agli utenti domestici, nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, sono conferiti al servizio di raccolta comunale nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dall'amministrazione comunale o dal soggetto Gestore dell'Ecocentro.

4. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Articolo 28 - Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nell'Ecocentro o nelle stazioni di conferimento se previsto dal relativo Regolamento di Gestione.

Articolo 29 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria vigente.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'amministrazione comunale su indicazione del gestore del servizio o degli uffici comunali.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA
E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO

Articolo 30 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio ed al recupero di materia prima.
2. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori.
3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
4. Per gli imballaggi primari (ad es.: contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc.) la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della pubblica amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.
5. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziate che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.
6. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
7. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:
 - organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
 - aderire ad uno dei consorzi che vengono costituiti per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio
 - mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).
8. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
9. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero) dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO IV
L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI
RIFIUTI URBANI

Articolo 31 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 2 "criteri qualitativi" del presente articolo;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3 "criteri quantitativi" del presente articolo;
- c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta un raggiungimento del 60% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione.

La parte residua dei rifiuti assimilati, destinata alle operazioni di trattamento e/o smaltimento non deve superare i limiti indicati nell'elenco di cui al comma 3 "criteri quantitativi" del presente articolo.

2. Criteri Qualitativi. Come previsto dalla D.G.R. n. 47-14763 del 14 Febbraio 2005, i rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i criteri quantitativi, di cui al comma 3:

Codice CER Tipologia Rifiuto

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 03 02 rifiuti dei mercati

3. Criteri Quantitativi. I rifiuti speciali non pericolosi individuati nell'elenco relativo ai "criteri qualitativi", sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che i quantitativi totali assimilati e le frazioni indifferenziate degli stessi destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq anno destinati a smaltimento	kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agroindustriali	20,00	50,00

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

4. Le attività produttive o di servizio i cui rifiuti sono assimilati al circuito pubblico delle raccolte, sono informate circa il corretto utilizzo dei servizi erogati. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è determinato come segue:

- da 100 € a 500 € per il superamento dei limiti di cui al comma 3;
- da 200 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
- da 100 € a 500 € per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

Il comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

Il ricavato della sanzione dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico, utilizzo di prodotti riutilizzabili).

5. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione sarà determinata in proporzione ai quantitativi ed ai costi non sostenuti dall'ente per lo smaltimento di detta categoria di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani.

6. Qualora il produttore dimostri di aver avviato al recupero la totalità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa sarà comunque dovuto nella misura, de-

terminata annualmente dalla giunta comunale, corrispondente all'incidenza dei costi dello spazzamento della viabilità pubblica, dei costi di manutenzione delle discariche esaurite e dei costi fissi dell'ecostazione.

TITOLO V

LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 32 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 34, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché liberi ed accessibili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. Il gestore del servizio organizza anche servizi di:
 - lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - diserbo stradale;
 - pulizia delle caditoie;
 - pulizia delle rive dei corsi d'acqua purché libere ed accessibili;
 - derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempimento del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
3. Il responsabile del servizio tecnico, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'amministrazione comunale, definisce le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.
4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il personale comunale addetto provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 33 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Il gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, il gestore del servizio è tenuto comunque a provvedere direttamente alla rimozione e gestione dei rifiuti.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 34 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza, fatta salva la possibilità per il comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in tutta la sua ampiezza.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 35 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate l'Amministrazione comunale provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, idonei a favorire la raccolta differenziata, assicurando il loro svuotamento e la loro pulizia.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
3. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 3, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 36 - Mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato preventivamente concordate con il comune e gli operatori, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati.
3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate al termine dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 37 - Manifestazioni pubbliche - Ecofesta

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'ufficio tecnico del comune, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione, in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'ufficio tecnico comunale. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori, salvo il caso in cui il promotore e/o l'organizzatore sia la civica amministrazione.
4. Nell'ambito dell'iniziativa "Ecofesta" il comune in occasione delle feste, sagre e manifestazioni enogastronomiche organizzate direttamente utilizza prevalentemente stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale biodegradabile da avviare al processo di compostaggio oppure lavabili così da consentirne il riutilizzo.
5. Il comune promuove, nell'ambito delle manifestazioni pubbliche organizzate da privati, l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale biodegradabili da avviare al processo di compostaggio oppure lavabili così da consentirne il riutilizzo. A tal fine possono anche essere previste specifiche agevolazioni per coloro che dimostreranno la riduzione della produzione di rifiuti non recuperabili e l'incremento dei rifiuti da avviare a recupero.

Articolo 38 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'amministrazione comunale addebita al responsabile dell'inosservanza i costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.
5. I rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'amministrazione comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 39 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che dia luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti

Articolo 40 - Cantieri su aree pubbliche

1. Chi effettua attività e istituisce cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico inte-

ressate all'attività è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Articolo 41 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 42 - Esercizi stagionali all'aperto

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'amministrazione comunale, con preavviso di almeno trenta giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.

2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Articolo 43 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti.

Articolo 44 - Scarico abusivo ed interventi d'urgenza

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti su aree private, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abbandonati.

2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.

3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'amministrazione comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli organi tecnici di vigilanza dell'autorità sanitaria ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'amministrazione comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

5. Per la prestazione di tale attività il sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi del comune e/o del gestore dei servizi di raccolta.

6. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 45 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. Il comune studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il gestore dei servizi, sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal comune, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze dei disabili individuate.

TITOLO VI - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 - Sanzioni

1. L'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 47 - Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in altri regolamenti comunali in contrasto o incompatibili con lo stesso.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Approvazione Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani" (35 del 27/11/2010)